



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

Prot. n. 7782

Bologna, 11 giugno 2012

Decreto n. 64

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

- VISTO l'art. 5, comma 4 del D. L. 6 giugno 2012, n. 74;
- VISTO l'art. 1, comma 1 dell'allegata ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012, che sancisce che le scuole che si avvarranno delle deroghe stabilite dall'ordinanza medesima debbano essere puntualmente individuate dai rispettivi Uffici scolastici regionali in appositi elenchi, sulla base dell'estrema precarietà delle condizioni in cui versano;
- VISTO l'art. 4, comma 1 della summenzionata ordinanza ministeriale, che stabilisce che i candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado degli istituti scolastici individuati dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, sostengono esclusivamente le prove orali previste dalla normativa vigente;
- PRESO ATTO delle interlocuzioni svolte con i Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale interessati, con i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche dei comuni maggiormente colpite dal sisma, con i rappresentanti degli enti locali e con i soggetti incaricati delle verifica dell'agibilità degli edifici scolastici;
- VISTA l'ordinanza ministeriale n. 41 dell'11 maggio 2012, recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali e la circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 relativa agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
- VISTO l'art. 3, commi 4 e 5 della già citata ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012, che prevede che il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ovvero in sua assenza il dirigente con funzioni vicarie, o il dirigente da questi delegato, determini le sedi di esame in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero all'esistenza di altre diverse strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità e provveda alle opportune comunicazioni ai candidati interessati delle sedi alle quali sono stati assegnati per lo svolgimento dell'esame;
- VISTO il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il D.M. 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2010, registro n. 3 - foglio n. 188, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 16 aprile 2010, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;
- VISTO il D.D.G. n. 106 del 3 maggio 2010 registrato alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo di Bologna, reg. 2 fg. 16 in data 18 ottobre 2010, con cui sono stati conferiti al



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna*  
*- Direzione Generale -*

Prot. n. 7782

Bologna, 11 giugno 2012

Decreto n. 64

dott. Stefano Versari l'incarico di dirigente di II fascia per la direzione dell'Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la funzione vicaria e *“il potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso”*;

CONSIDERATO che è in fase di conferimento l'incarico di Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia- Romagna;

**DECRETA**

1. E' approvato l' elenco delle istituzioni scolastiche che si avvarranno delle deroghe stabilite dall' ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012. L'elenco di cui sopra è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. In ragione di quanto indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1 e 4 dell' ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012, i candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado delle istituzioni scolastiche riportate nell'elenco allegato sosterranno esclusivamente le prove orali previste dalla normativa vigente
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 5 dell' ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012, ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali per le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia sono delegati i seguenti adempimenti:

- determinazione delle sedi di esame in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero all'esistenza di altre diverse strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità;

- comunicazioni ai candidati interessati, con le modalità e le forme ritenute più opportune, delle sedi alle quali i candidati medesimi sono stati assegnati per lo svolgimento dell'esame.

Il Vice Direttore Generale  
Stefano Versari